

Reggio nell'Emilia, 20/01/2026

Spett.le
Dr.ssa Lorena Belli
Dirigente Servizio Promozione della città,
Turismo e Sport
(Trasmissione Protocollo Interno)

OGGETTO: OSSERVAZIONI RISPETTO AL PROGETTO PRELIMINARE PER LA RIQUALIFICAZIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO DENOMINATO "CAMPO CAMPIOLI" SITO IN VIA CAMPIOLI N. 11/A A REGGIO EMILIA LOCALITÀ CAVAZZOLI

VISTA la documentazione trasmessa in data 22 Dicembre 2025 e relativa al progetto di riqualificazione dell'impianto sportivo denominato "Campo Campioli" sito in via Campioli n. 11/A a Reggio Emilia località Cavazzoli, allo scopo di realizzare un Centro Multisport;

DATO ATTO CHE l'obiettivo dichiarato è *"migliorare la fruibilità e la vivibilità del centro sportivo Campioli"*, al momento attuale utilizzato limitatamente *"allo svolgimento di competizioni afferenti unicamente al mondo del calcio"*, per trasformarlo *"in un centro multisport vivo sette giorni alla settimana"* e in *"tutte le ore del giorno"*, quindi anche durante le ore serali;

CONSIDERATO CHE all'interno della Relazione illustrativa del progetto preliminare per il nuovo Centro è prevista la dotazione finale di 2 campi da calcio, due campo da padel con copertura e un campo da beach volley, un percorso vita che si svilupperà nella zona sud e nella zona ovest dell'impianto, ampliando la capacità di ricettiva attuale;

SI EVIDENZIA CHE:

- All'interno della Relazione non si è rinvenuta un'individuazione ed un'analisi dei possibili impatti acustici dovuti alla tipologia di attività che si dovrebbero svolgere nell'area, anche in orari serali e notturni particolarmente sensibili essendo in prossimità di abitazioni residenziali. Inoltre, proprio a lato dell'impianto è situata la Residenza "La Ginestra" che dal 1997 si occupa di pazienti con patologie neuropsichiatriche, quindi ospita pazienti con particolari fragilità.
- Un possibile impatto acustico potrebbe essere generato dall'incremento di traffico veicolare che si verrebbe a produrre in conseguenza dell'incremento di utilizzo dell'impianto, ma anche di questo aspetto non si è rinvenuta una valutazione all'interno della Relazione.

- La normativa regionale relativa DGR del 14/04/2004 n. 673 inerente "Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della LR 9 maggio 2001, n. 15 recante 'Disposizioni in materia di inquinamento acustico' " sancisce all'art. 1 comma 1 :
"La documentazione di previsione di impatto acustico viene redatta ai sensi dell'art.10, comma 1 della L.R. n.15/2001 nell'ambito o al di fuori delle procedure di valutazione di impatto ambientale, nel caso di:
 - *realizzazione;*
 - ***modifica***, *compreso il mutamento d'uso senza opere;*
 - ***potenziamento***, *delle seguenti opere: [...]*
 - e) ***impianti sportivi e ricreativi*** ".
- La DGR del 14/04/2004 n. 673 sempre all'art. 1 commi 5 e 6 specifica le finalità ed i contenuti della documentazione di previsione di impatto acustico, nonché sancisce che la documentazione deve essere redatta da un Tecnico Competente in Acustica Ambientale (TCAA).
In particolare la documentazione di previsione di impatto acustico dovrà contenere:
"a) planimetria aggiornata indicante il perimetro o confine di proprietà e/o attività ,le destinazioni urbanistiche delle zone per un intorno sufficiente a caratterizzare gli effetti acustici dell'opera proposta, i ricettori presenti nonché i valori limite fissati dalla classificazione acustica del territorio comunale, ai sensi del DPCM 14/11/1997. [...]
c) la caratterizzazione acustica delle sorgenti sonore nonché le caratteristiche acustiche degli edifici;
d) le modalità d'esecuzione e le valutazioni connesse ad eventuali rilevazioni fonometriche;
e) le valutazioni di conformità alla normativa dei livelli sonori dedotti da misure o calcoli previsionali;
f) la descrizione del modello di calcolo eventualmente impiegato corredata dei dati di input utilizzati;
g) la descrizione degli eventuali sistemi di mitigazione e riduzione dell'impatto acustico necessari al rispetto dei limiti o valori previsti dalla normativa vigente. In tale caso occorrerà valutare, in modo trasparente, il grado di attenuazione in prossimità dei potenziali ricettori, non escludendo, se del caso, soluzioni progettuali a minor impatto dell'opera proposta."
- Sempre con riferimento alla DGR del 14/04/2004 n. 673 al CAPO II "Documentazione di previsione di impatto acustico" - art. 6 "Centri commerciali e grandi strutture di vendita, discoteche, circoli privati e pubblici esercizi, impianti sportivi e ricreativi" in aggiunta alle previsioni contenute nell'art. 1 indica ulteriori contenuti previsti per la documentazione di previsione di impatto acustico degli impianti sportivi e ricreativi al comma 2:
"La documentazione di previsione di impatto acustico per le discoteche e per gli impianti sportivi e ricreativi (intendendo per impianti ricreativi strutture fisse e permanenti, anche ad esercizio stagionale, come parchi divertimenti, impianti con

giochi acquatici, luna park, etc.) deve contenere, oltre a quanto previsto all'articolo 1, i dati e le informazioni di seguito elencate:

a) tipologia e caratteristiche dei locali o delle strutture;

b) eventuali modificazioni al regime di traffico veicolare esistente nella zona indotte dall'insediamento;

c) descrizione degli impianti e delle apparecchiature con riferimento alle sorgenti di rumore previste (ventilazione, condizionamento, refrigerazione, diffusione sonora, etc.). Per le sorgenti che danno origine ad immissioni sonore nell'ambiente esterno o abitativo occorre indicare la loro puntuale collocazione, specificando se è interna od esterna, le modalità e i tempi di funzionamento. La descrizione delle sorgenti può essere dedotta da dati relativi ai livelli di potenza sonora e/o ai livelli sonori a distanza nota, forniti dal produttore o disponibili in letteratura oppure ottenuti con misure fonometriche effettuate su sorgenti sonore dello stesso tipo;

d) i livelli sonori (post operam) previsti al confine di proprietà ed ai ricettori presenti al di fuori, considerando anche la rumorosità connessa alla presenza degli avventori, all'utilizzo delle zone di parcheggio e degli spazi utilizzati per l'accesso ed il deflusso dei mezzi di trasporto e delle persone. Tali livelli devono tener conto delle caratteristiche di emissione delle sorgenti sonore (presenza di componenti impulsive, tonali e tonali in bassa frequenza) e consentire altresì di valutare il rispetto dei valori limite differenziali negli ambienti abitativi;

e) per i locali collocati all'interno o strutturalmente connessi ad edifici con destinazioni ad ambiente abitativo occorre fornire la descrizione delle caratteristiche acustiche passive degli elementi strutturali attraverso i quali può avvenire la propagazione del suono.”

- Oltre a quanto sinteticamente suesposto, in fase di progettazione esecutiva occorrerà aver ottemperato a tutte le previsioni normative in materia acustica e ad ogni altra normativa vigente applicabile alla modifica e potenziamento di impianti sportivi e ricreativi.

Distinti saluti.

Il Dirigente del Servizio
Ing. Davide Giovannini